

Massa, 07 gennaio 2025

## Oggetto: provvedimento ai sensi dell'art. 175bis n. 3 Cod. proc. pen.

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024;

rilevato che con tale DM è stata prevista l'obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti e documenti di soggetti interni ed esterni per i procedimenti pendenti nella fase dell'udienza preliminare, nella fase predibattimentale e nella fase dibattimentale e per quelli di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per i procedimenti per decreto e di messa alla prova;

ritenuto che il predetto regime obbligatorio è destinato ad incidere in maniera estremamente significativa sull'attività giurisdizionale, in particolare sia sul lavoro dei Magistrati che del personale di Cancelleria;

sentito il Presidente della sezione penale, il quale ha segnalato una serie di problematiche tecnico informatiche ed organizzative, evidenziando il concreto rischio di ricadute tali da determinare un sostanziale blocco dell'attività giurisdizionale, soprattutto per i procedimenti pendenti nella fase dell'udienza preliminare, nella fase predibattimentale e nella fase dibattimentale;

rilevato, in particolare, che sono di fatto riscontrabili tutte le criticità già meglio evidenziate dal C.S.M. nella delibera plenaria dell'11/12/24;

considerato che nella pervenuta relazione del RID FF viene evidenziata una serie di malfunzionamenti di tale rilevanza da rendere concreto il rischio di paralisi dell'attività giudiziaria;

che tale situazione di fatto si concretizza nel malfunzionamento rilevante ai sensi dell'art. 175bis Cod. proc. pen., autorizzando l'adozione dei provvedimenti considerati al n. 4 della indicata disposizione normativa ad opera del Dirigente dell'Ufficio;

che, diversamente, non potrebbe essere garantita alcuna regolarità nella gestione degli adempimenti d'udienza, viste le criticità considerate;

## p. t. m.

visto l'art. 175-bis comma 4 c.p.p.,

accertato il malfunzionamento dei sistemi informatici nei termini di cui sopra, facoltizza i soggetti abilitati, interni ed esterni, a redigere in modalità analogica e a depositare con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti pendenti nella fase dell'udienza preliminare (Libro V Titolo IX), per quelli di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per il procedimento per decreto penale di condanna e per il

procedimento di messa alla prova (Libro VI, Titoli II, V e Vbis) e per quelli nelle fasi predibattimentale e dibattimentale.

dispone che la presente disposizione abbia efficacia limitata sino al 28.2.2025, allo scopo di verificare la persistenza del disservizio;

incarica il Mag.Rif. Penale di relazionare entro il 15.2.2025 circa la persistenza delle problematiche di cui sopra;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale;

dispone la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della sezione penale, ai Magistrati togati ed onorari della sezione penale, al Direttore amministrativo della predetta sezione ed alla Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Massa, 7 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale Giulio Giuntoli